

# **BVGer D-4298/2012 vom 21. Mai 2013**

Bundesverwaltungsgericht, 2013-05-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-4298\\_2012](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4298_2012)

FR: TAF D-4298/2012 du 21 mai 2013

IT: TAF D-4298/2012 del 21 maggio 2013

## **Regeste**

Asilo ed allontanamento

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, *Droit administratif*, vol. II, 3<sup>a</sup> ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

### **E. 3**

Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese di origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; DTAF 2008/4 consid. 5.4).

### **E. 4**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza,

sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2<sup>a</sup> frase LAsi). Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2010/57, consid. 2.5 e DTAF 2010/44, consid. 3.3). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e DTAF 2010/9 consid. 5.2). Sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5; Minh Son Nguyen, *Droit public des étrangers*, Berna 2003, pagg. 447 segg.; Mario Gattiker, *La procédure d'asile et de renvoi*, Berna 1999, pagg. 69 segg.).

### **E. 5.1**

Nella querelata decisione, l'UFM ha ritenuto che i timori del richiedente di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dell'esercito srilankese sarebbero infondati. Infatti, alla fine della guerra, dopo la sconfitta delle LTTE, l'esercito srilankese si sarebbe occupato della popolazione rimasta accogliendola in campi profughi, dove non sarebbero quindi state trattenute solo persone sospettate di legami con le Tigri, ma anche donne e bambini. Andrebbe inoltre considerato che al momento della sua liberazione dal campo il richiedente avrebbe ricevuto un documento da mostrare in caso di controlli per potere circolare liberamente. Inoltre l'UFM osserva, riferendosi al successivo fermo, che se l'interessato fosse davvero stato sospettato d'intrattenere legami con le LTTE, sarebbe stato trattenuto e non sarebbe stato rilasciato alla sola condizione di presentarsi settimanalmente a firmare. L'Ufficio evidenzia infine che il richiedente non avrebbe mai combattuto a fianco delle LTTE e nemmeno avrebbe ricoperto cariche importanti al loro interno. Egli avrebbe infatti unicamente aiutato come conducente di tuk-tuk per il trasporto e la distribuzione di volantini, attività che non sarebbe da ritenere come un sostegno alle azioni violente compiute dal movimento. L'UFM ha quindi ritenuto che quanto allegato non soddisferebbe le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi e pertanto non ha concesso l'asilo al richiedente.

### **E. 5.2**

Nel ricorso l'insorgente contesta le valutazioni dell'UFM. Infatti, se il documento rilasciato all'interessato al momento della liberazione dal campo potesse davvero essere considerato come un valido indizio di assenza di persecuzioni, mal si capirebbe la ragione per cui egli

sia stato in seguito comunque ancora fermato e soprattutto nuovamente sottoposto all'obbligo di presentarsi a firmare. Secondo l'insorgente, se le autorità locali non avessero nutrito sospetti sul suo conto, non lo avrebbero assoggettato a tale obbligo. Inoltre, le argomentazioni dell'UFM secondo cui l'aiuto fornito dall'interessato alle LTTE non avrebbe rappresentato un sostegno alle azioni violente del movimento, minimizzerebbe l'importanza dei ripetuti fermi da egli sopportati e dell'imposizione a presentarsi per la firma. Queste circostanze, unitamente al fatto di essersi trasferito in passato nella regione di Vanni, ancora controllata dalle LTTE, di non essersi attenuto all'obbligo di presentarsi per la firma e di avere in seguito addirittura lasciato il Paese, renderebbero molto probabile un suo arresto in caso di rimpatrio. Egli sarebbe quindi espatriato al fine di sottrarsi a seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi e i timori da lui espressi di essere esposto in futuro a misure persecutorie da parte dell'esercito srilankese sarebbero fondati. A sostegno della conclusione ricorsuale secondo cui l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inammissibile poiché violerebbe l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), egli riporta il seguente estratto dell'aggiornamento del 1° dicembre 2010 del rapporto dell'Organizzazione svizzera aiuto ai rifugiati (OSAR), intitolato "Sri Lanka: situation actuelle", di Rainer Mattern (pag. 23; di seguito: Rapporto OSAR): "Selon des sources concordantes, tous les rapatriements forcés sont signalés à la CID [Criminal Investigation Division] pour contrôle de la nationalité et du casier judiciaire et prélèvement des empreintes digitales de toutes les personnes reconduites. Selon le cas, la personne peut aussi être transférée au Service de renseignement de l'Etat (SIS) et/ou au Département d'enquête sur le terrorisme (TID) pour interrogatoire. Le SIS questionne les rapatriés sur leur voyage, sur les motifs du rapatriement et sur leur histoire personnelle. Il a accès aux différents registres électroniques. Les personnes recherchées sont arrêtées. Celles qui ont un casier judiciaire ou des liens avec les LTTE subissent un autre interrogatoire et peuvent être emprisonnées. Les Tamoul-e-s du Nord et de l'Est du pays font l'objet d'un examen plus minutieux. Il faut s'attendre à des difficultés en cas de mandat d'arrêt, de casier judiciaire, de lien avec les LTTE, de sortie illégale du Sri Lanka, de liens avec des médias ou des ONG, d'absence de pièce d'identité ou d'autres documents".

## **E. 6**

Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale giudica i fatti addotti dal richiedente non rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. In particolare, un timore oggettivamente fondato di subire delle persecuzioni a causa di avvenimenti anteriori al suo espatrio non è giustificato. Nel concreto, quo alla situazione vigente nello Sri Lanka, il Tribunale ha constatato un netto miglioramento della situazione nel Paese dal profilo della sicurezza e della stabilità da quando è terminato il conflitto militare nel maggio del 2009 (cfr. sulla tematica DTAF 2011/24). Dopo la soccombenza militare delle LTTE possono essere considerati cessati anche gli atti persecutori da parte di esse. La fine del conflitto ha poi permesso a centinaia di migliaia di rifugiati interni (IDPs = Internally Displaced Persons), in campi profughi, di fare rientro ai propri villaggi (cfr. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report: Sri Lanka; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, ottobre 2010) e anche la libertà di movimento, grazie all'apertura dei campi, è aumentata. In generale, la situazione nello Sri Lanka si è dunque stabilizzata e le condizioni di vita sono migliorate e stanno migliorando progressivamente in tutto il Paese soprattutto nelle regioni del nord e dell'est, territori precedentemente occupati dalle LTTE durante la guerra civile (cfr. DTAF 2011/24, consid. 7.1-7.6). Non di meno, il Tribunale ha ritenuto che nonostante i cambiamenti intervenuti nel Paese, alcuni gruppi di persone siano

a tuttora esposti a rischi di persecuzione in caso di rimpatrio. Si tratta di persone particolarmente esposte, quali oppositori politici, ossia persone che anche dopo la fine della guerra civile restano sospettati di legami con le LTTE o di essere sostenitori dell'ex capo dell'esercito Fonseka (cfr. ibidem, consid. 8.1), segnatamente giornalisti e attivisti dei diritti umani critici nei confronti del regime (cfr. ibidem, consid. 8.2), le vittime o i testimoni di gravi violazioni dei diritti umani (cfr. ibidem, consid. 8.3), oltre che le persone rientranti dalla Svizzera sospettati di avere avuto contatti con esponenti di spicco delle LTTE, come anche le persone che dispongono di importanti mezzi finanziari (cfr. ibidem, consid. 8.4 e 8.5). In casu, non emergono elementi tali da ritenere che l'interessato rientri nel novero dei profili a rischio sopra esposti. In primo luogo, come giustamente osservato dall'UFM, egli ha infatti unicamente dovuto aiutare le LTTE con l'ausilio del suo tuk-tuk, trasportando e distribuendo volantini nonché appendendo manifesti, senza però mai combattere al loro fianco. Del resto egli ha esplicitamente dichiarato di non essere mai stato politicamente attivo (cfr. verbale 1, pagg. 5 seg.). Nell'ottica della situazione nel Paese prima della fine della guerra, è difficilmente immaginabile che, se davvero fossero stati nutriti dei sospetti nei suoi confronti di appartenenza al movimento, egli potesse essere subito rilasciato dopo l'arresto del 2006 alla sola condizione di presentarsi regolarmente al campo a firmare. In reazione alla violazione di questo obbligo, le autorità cingalesi si sono limitate a presentarsi al domicilio del richiedente in due o tre occasioni e, non trovandolo, a chiedere informazioni sul suo conto alla madre (cfr. verbale 2, pag. 5). Se le autorità avessero nutrito concreti sospetti di una sua appartenenza alle LTTE, non si spiegherebbe il rilascio, dopo il fermo del 2010, tramite modalità così semplici. Peraltro, dopo che egli ha violato anche in questa occasione l'obbligo di presentarsi settimanalmente al campo, le autorità si sono limitate a chiedere di lui presso la stazione (...) (cfr. verbale 2, pag. 8). Va infine osservato che il richiedente circa (...) settimane prima dell'espatrio è riuscito a farsi rilasciare una nuova carta d'identità a Colombo in modo legale e senza riscontrare complicazioni (cfr. verbale 1, pag. 4 seg. e verbale 2, pag. 3), circostanza che dimostra che non nutriva particolari timori di essere arrestato. Ciò posto, questo Tribunale si sente di escludere che in caso di rimpatrio l'interessato diventi oggetto di particolari attenzioni da parte delle autorità. Va da ultimo osservato che non vi è alcun elemento per ritenere che l'interessato, per il solo fatto di rimpatriare quale richiedente l'asilo respinto, potrebbe, nel suo Paese di origine, essere sospettato di avere intrattenuto in Svizzera contatti con esponenti di spicco delle LTTE (cfr. D-5534/2011 e E-5792/2011, con il relativo riferimento alla DTAF 2011/24 consid. 8.4.3 S. 496). Sulla base di queste considerazioni, il timore di persecuzioni future espresso dal richiedente in sede di audizione (cfr. verbale 2, pag. 10) non può essere considerato oggettivamente fondato in quanto non vi sono elementi concreti per ammettere con un'alta probabilità l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Alla luce di quanto precede, ne deriva che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo non sono propri a motivare la qualità di rifugiato.

## **E. 7**

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2009/50 consid. 9). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia

dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

## **E. 8**

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2; Walter Stöckli, Asyl, in Übersax/Rudin/Hugi/Yar/Geiser [Hrsg.], Ausländerrecht, 2<sup>a</sup> ed., Basilea 2009, n. 11.148, pagg. 567 seg.). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).

### **E. 8.1**

La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (DTAF 2008/34 consid. 10; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 4 consid. 6.2 e GICRA 1996 n. 18 consid. 14b lett. ee). In casu, giova anzitutto ricordare che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non è dato rilevare alcun indizio serio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale e immediato ("real risk") di un trattamento contrario alle succitate disposizioni (cfr. Sentenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: Corte EDU] Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008). In altre parole, non sono stati forniti un insieme di indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti in relazione a un pericolo di esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. La Corte EDU si è ripetutamente chinata sulla questione di un eventuale rischio di trattamenti contrari alle disposizioni della CEDU per i Tamil che da un Paese europeo fanno rientro nello Sri Lanka. A questo riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi sia da partire dal principio che ogni Tamil di rientro in patria corra il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani. Occorrerebbe infatti analizzare, invece, se nel caso di specie e alla luce di diversi fattori, vi sia da ritenere che l'interessato possa a giusto titolo temere che le autorità in patria possano avere interesse ad arrestarlo o a interrogarlo. Quali principali fattori di rischio, la Corte EDU cita in particolare la registrazione quale membro - sospetto o certo - delle LTTE, l'esistenza di una precedente condanna o di un ordine di arresto pendente, la fuga dal

carcere o da oneri su cauzione, la firma di un'ammissione di colpevolezza o di simili documenti, il reclutamento quale confidente delle forze di sicurezza, la presenza sul corpo di cicatrici, il rientro nello Sri Lanka da Londra o da un'altra ubicazione nota quale centro di finanziamento delle LTTE, l'assenza di documenti d'identità, la deposizione di una domanda d'asilo all'estero o il legame di parentela con un membro delle LTTE. Allo stesso tempo la Corte ha sostenuto che questi fattori, considerati singolarmente, non sono di regola atti a costituire un "real risk". Tuttavia questa soglia potrebbe essere raggiunta nell'ambito di una valutazione d'insieme, prendendo in considerazione anche la situazione generale vigente al momento nel Paese (cfr. DTAF 2011/24, consid. 10.4.2 con relativi riferimenti). Per quanto attiene ai menzionati fattori di rischio nella fattispecie, nell'ambito di una valutazione d'insieme, secondo il Tribunale non vi è da ritenere, nonostante il ricorrente abbia chiesto asilo all'estero, che la soglia per ammettere un "real risk" sia raggiunta. A questo riguardo, al fine di evitare ripetizioni, si rinvia alle considerazioni suesposte circa l'analisi relativa all'adempimento della qualità di rifugiato (consid. 6). In merito infine al citato estratto del rapporto OSAR, il Tribunale constata innanzitutto la mancanza di un legame concreto tra la citazione riportata e la situazione individuale del ricorrente. Peraltro si tratta di un rapporto stilato poco dopo la fine della guerra, seguita da costante evoluzione di cui questo Tribunale ha scritto in recente giurisprudenza, come riportato nei precedenti considerandi. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

## **E. 8.2**

Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La prima disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. DTAF 2009/52 consid. 10.1, DTAF 2009/51 consid. 5.5 e DTAF 2009/2 consid. 9.2.1). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'interessato conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione del suo allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente nello Sri Lanka, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. Nello Sri Lanka non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme del territorio e della popolazione nazionale. Infatti, secondo la

recente giurisprudenza del Tribunale, in considerazione del miglioramento della situazione dal profilo della sicurezza e delle condizioni di vita in detto Paese, un ritorno è ora di principio ragionevolmente esigibile anche verso il nord nonché verso l'est. L'esecuzione dell'allontanamento per i richiedenti l'asilo respinti è quindi ora da considerarsi di principio ragionevolmente esigibile verso tutto il Paese, ad eccezione delle persone che provengono dalla regione di Vanni e che non dispongono di una rete sociale al di fuori di detta regione (cfr. DTAF 2011/24 consid. 11.2.2). Tuttavia, riguardo all'esecuzione dell'allontanamento verso il nord dello Sri Lanka, occorre distinguere la situazione delle persone che hanno lasciato detta regione dopo la fine della guerra, nel maggio 2009 - per le quali l'esecuzione dell'allontanamento è di principio ragionevolmente esigibile se possono beneficiare delle medesime condizioni di vita e di alloggio presenti al momento dell'espatrio e se nel caso di specie non si pongono particolari problemi circa il rientro (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.1) - e quelle che hanno lasciato il nord del Paese prima della fine della guerra o per le quali dagli atti si evince che le condizioni di vita potrebbero essere profondamente cambiate. Per queste persone è infatti necessario analizzare la situazione individualmente, verificando le attuali condizioni di vita e di alloggio. A questo riguardo il Tribunale ritiene che siano essenziali l'esistenza di una rete sociale e la possibilità di assicurarsi un alloggio nonché il minimo vitale. Se tali condizioni non fossero realizzate, va esaminata la possibilità di un'alternativa di soggiorno interna sul territorio nazionale, in particolare nella regione di Colombo, dove l'esecuzione dell'allontanamento è di principio esigibile (cfr. ibidem, consid. 13.2.1.2 e 13.3). Nel caso in esame, il ricorrente proviene da B.\_\_\_\_\_, Jaffna, quindi fuori dalla regione di Vanni (per la delimitazione della regione di Vanni cfr. DTAF 2010/44 consid. 13.2.2.1), e ha lasciato la zona dopo la fine della guerra. Il Tribunale osserva che il richiedente dispone in patria di una rete sociale. Infatti a B.\_\_\_\_\_ abita sua madre e a D.\_\_\_\_\_ l'interessato può contare sulla presenza di un cugino, il quale peraltro lo ha ospitato per due o tre mesi poco prima che espatriasse (cfr. verbale 1, pag. 3 e verbale 2, pag. 4 e 8). Inoltre, essendo egli nato e cresciuto a B.\_\_\_\_\_ e avendoci lavorato per anni come tassista con il suo tuk-tuk, peraltro ancora poco prima dell'espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg. e 5 nonché verbale 2, pag. 4), vi è da ammettere che egli disponga in loco di una solida rete di contatti. Considerata quindi la citata esperienza quale conducente di tuk-tuk, attività che avrebbe ripreso anche dopo la fine della guerra, la sua scolarizzazione e la casa di famiglia a B.\_\_\_\_\_ (cfr. verbale 1, pagg. 1-3), il Tribunale ritiene che il richiedente in caso di ritorno nel suo Paese potrà beneficiare delle stesse condizioni di vita e di alloggio come prima dell'espatrio. Infine il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria, senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2). Di conseguenza, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

### **E. 8.3**

Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

### **E. 8.4**

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

#### **E. 9**

Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

#### **E. 10**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Queste sono compensate con l'anticipo tempestivamente versato in data 16 settembre 2012.

#### **E. 11**

La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.